

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 02- **Decreto Dirigenziale n.872 del 02.08.2010 - D. Lgs. 152 del 03.04.2006 - art. 208 - Impianto mobile di recupero di rifiuti - Ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale con sede legale in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola n. 21- Autorizzazione all'esercizio.**

PREMESSO:

CHE la ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale legalmente rappresentata da Sannino Nunzio nato a San Sebastiano al Vesuvio (NA) il 18.08.65, con sede legale in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola n. 21, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli, C.F. 06512011211, con istanza pervenuta al Settore Tutela Ambiente in data 14.07.2010, prot. n. 602841, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti inerti allo stato fisico solido;

CHE, a corredo dell'istanza, è pervenuta al Settore Tutela dell'Ambiente la seguente documentazione in conformità alle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07:

Certificato di iscrizione alla CCIAA di Napoli, aggiornato al 18.05.2010, comprensivo dei controlli di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.98, recante NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.;

- Ricevuta di versamento della somma di € 520,00 quale contributo alle spese regionali per le attività istruttorie;
- Relazione tecnico-descrittiva comprensiva della scheda tecnica del macchinario;
- Copia conforme del contratto di locazione finanziaria;

CONSIDERATO

CHE la richiesta di autorizzazione all'esercizio di cui sopra si riferisce alle seguenti attrezzature mobili:

Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
Benna frantoio	MB – BF 120.4	2573	Frantumazione materiali inerti
Benna vagliatrice	CM – CBR 13	1001	Vagliatura materiali inerti

CHE la richiesta presentata è da considerarsi ascrivibile ad operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C) – parte IV - D. Lgs. 152/06 mediante frantumazione e vagliatura delle seguenti tipologie di rifiuti allo stato solido:

01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.1 1	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche

17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17.03.0 2	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.0 6	fanghi di drenaggio diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19.12.0 9	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.13.0 2	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
20.02.0 2	terra e roccia

RILEVATO

CHE l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/06, in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e, quindi, nel caso de quo va avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione e, risultando definiti il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare, può avviarsi la procedura di V.I.A che comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

CHE il Comitato Nazionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con deliberazione 1 febbraio 2000, ha determinato i Criteri per l'iscrizione alla categoria 7 "Gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti" stabilendo che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'art. 211, comma 7, del D. Lgs. 152/06;

CHE la delibera 1 febbraio 2000 dell'Albo Nazionale non è efficace a causa della mancata entrata in vigore del decreto succitato, per cui non è possibile alle imprese che gestiscono impianti mobili iscriversi alla cat. 7;

CHE l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non può costituire motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta, in quanto non dipende da causa imputabile al richiedente bensì dalla mancata definizione della normativa statale;

CHE l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

PRECISATO

CHE il presente provvedimento si configura, per espressa disposizione di legge (comma 15, art. 208, D.Lgs. 152/06), come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere con-

siderato né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione dell'impianto mobile;

RITENUTO

CHE, allo stato, sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile da adibire al trattamento di rifiuti inerti allo stato fisico solido, alla ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale con sede legale in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola n. 21;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.2007;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02,

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **AUTORIZZARE** la ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale legalmente rappresentata da Sannino Nunzio nato a San Sebastiano al Vesuvio (NA) il 18.08.65, con sede legale in Ercolano (NA) alla via della Barcaiola n. 21, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli, C.F. 06512011211, all'esercizio delle seguenti attrezzature mobili:

Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
Benna frantoio	MB – BF 120.4	2573	Frantumazione materiali inerti
Benna vagliatrice	CM – CBR 13	1001	Vagliatura materiali inerti

- **PRECISARE** che le operazioni di trattamento sono riferite alle seguenti tipologie di rifiuti:

01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10.13.11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17.03.02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.05.06	fanghi di drenaggio diversi da quelli di cui alla voce 17.05.05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17.05.07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19.12.09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19.13.02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01
20.02.02	terra e roccia

- 3) STABILIRE** che la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento, e potrà essere rinnovata previa presentazione al Settore Tutela Ambiente di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti.
- 4) SPECIFICARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione.
- 5) FAR PRESENTE** che la ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

5.1 gestione degli impianti:

Gli impianti dovranno essere condotti nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte quelle misure necessarie per evitare l'insorgenza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali; in particolare si richiamano gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;

- 1) devono essere evitati odori, rumori e/o altre emissioni moleste;
- 2) devono essere assunte tutte le precauzioni al fine di evitare spandimenti accidentali di effluenti liquidi;
- 3) devono essere posti in essere adeguati sistemi di protezione dalla diffusione delle polveri durante la movimentazione dei rifiuti;
- 4) deve essere data adeguata informazione agli operatori addetti agli impianti sul funzionamento degli stesso e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti;
- 5) l'eventuale scarico delle acque di abbattimento delle polveri dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa;

5.2 svolgimento campagne

- per lo svolgimento delle singole campagne in regione Campania, la ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale dovrà osservare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411/07 e successive modifiche ed integrazioni. In altri casi occorre attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti;
- 6) deve essere avviata, qualora dovuta, procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero verifica di assoggettabilità alla stessa, in occasione della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. In tal caso occorre sospendere l'installazione dell'impianto fino alla definizione della procedura;
- 7) lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo la normativa vigente;
- 8) la comunicazione di inizio campagna deve essere inviata, quando trattasi di campagna svolta nella Regione Campania, anche all'Amministrazione Provinciale competente che provvederà ad effettuare i controlli d'istituto, al Comune nel cui territorio la stessa è prevista, all'A.S.L. competente ed all'A.R.P.A.C.;
- 9) devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/06 in materia di gestione dei rifiuti (registri, formulari, MUD, ecc.) e, quando trattasi di campagna

svolta nella Regione Campania, deve essere effettuata la comunicazione di cui alla L.R. 4/07;

- 10) devono essere osservate le modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.98;
- 11) è fatto salvo l'obbligo di iscrizione della ditta all'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano Servizi di smaltimento di rifiuti, quando se ne verificheranno le condizioni;
- 12) per ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile sono dovute le garanzie finanziarie di cui alla lettera g) – comma 11 – dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 che, per la Regione Campania, devono essere prestate a favore del Presidente della Regione, con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1411 del 27.07.07;

6) TRASMETTERE la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

- alla ditta SANNINO s.r.l. Unipersonale;
- al Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
- all'Amministrazione Provinciale di Napoli;
- a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano

7) PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- dott. Luigi Rauci -